

**Tribunale di Brescia,  
sentenza del 5 ottobre 2022,  
n. 2380 – s.r.l., cessione di  
quote, responsabilità  
contrattuale, responsabilità  
extra contrattuale e pre-  
contrattuale, responsabilità  
amministratore, art. 2476  
c.c., art. 1453 c.c., art.  
1497 c.c., art. 1337 c.c.,  
art. 1440 c.c.**

Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale

rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr. Cass. 22790/2019)

A norma dell'art. 1497, comma secondo, c.c., il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 c.c. e per effetto del rinvio operato dall'art. 1497 c.c. alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché il difetto di questa non sia di trascurabile entità, precisandosi inoltre che tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'azione di risarcimento del danno, prevista dall'art. 1494 c.c., sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. Il presente principio opera anche nel caso di esperimento di detta azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (cfr. Cass. n. 247/1981; n. 2322/1977 e n. 1874/1972).

Ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è

sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di *"mala gestio"* e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la *"causa petendi"* deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali.

L'operato dell'amministratore per motivi squisitamente di merito è insindacabile, alla stregua del noto principio della c.d. *business judgement rule*.

*Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda volta ad accertare la responsabilità contrattuale dei venditori, a seguito della cessione della totalità delle quote di una s.r.l. avente quale asset una struttura turistica affetta da abusi edilizi, per effetto della garanzia prestata, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1497 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni, nonché all'accertamento della responsabilità extra-contrattuale, sub specie di responsabilità pre-contrattuale e per dolo incidente ai sensi degli artt. 1337 e 1440 c.c., sempre con conseguente condanna al risarcimento dei danni nonché l'accertamento della responsabilità dell'amministratore di una s.r.l., ex art. 2476, comma terzo, c.c., con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.*

[Sent. 05.10.2022 n. 2380Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

---

**Tribunale di Brescia,  
sentenza del 3 settembre  
2022, n. 2197 – società  
cooperativa, nullità del  
contratto di raccolta del  
risparmio sociale per difetto  
di forma scritta, art. 117  
d.lgs. 385/1993, art. 2467  
c.c.**

In materia di società cooperative, il contratto di raccolta di prestiti sociali è nullo qualora manchi la forma scritta ex art. 117 d.lgs. 385/1993 (t.u.b.). Tale nullità di protezione, relativa, è invocabile soltanto dal soggetto nel cui interesse è previsto, dalla normativa di settore, l'obbligo di forma scritta al fine di garantire la trasparenza del rapporto negoziale.

Considerata anche la diversa funzione del capitale sociale nelle società cooperative rispetto a quelle lucrative, il prestito sociale cooperativo non è assimilabile al finanziamento soci e, pertanto, non è fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 c.c., come, tra l'altro, previsto (a conferma dell'impostazione adottata dal Tribunale) dall'art. 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (provvedimento successivo all'instaurazione della

causa de qua).

*Principi espressi in esito ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia per il pagamento di somme di denaro a titolo di rimborso di prestiti sociali a favore di soci di una società cooperativa.*

[Sent. 03.09.2022 n. 2197Download](#)

(Massime a cura di Demetrio Maltese)

---

## **Tribunale di Brescia, sentenza del 2 settembre 2022, n. 2196 – società cooperativa, rimborso del versamento dei soci, risparmio sociale, recesso, postergazione del credito**

Nelle società cooperative, il diritto al rimborso spetta a ciascun socio che abbia esercitato il diritto di recesso, per il solo fatto di aver effettuato il versamento, a prescindere dalla liceità o meno della provvista impiegata, salvo che sia diversamente previsto nello statuto sociale.

La norma di cui all'art. 2467 c.c., prevista in tema di società a responsabilità limitata, che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore di società rispetto al soddisfacimento degli altri

creditori alla ricorrenza di determinati presupposti (ossia, l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento), non è applicabile alle società cooperative, tenuto conto, tra l'altro, della diversità di funzione che assolve il capitale in tale tipo sociale (funzionale alla gestione mutualistica), rispetto alle altre società lucrative. Ne consegue che deve ritenersi preclusa la possibilità di assimilare il prestito sociale cooperativo ai finanziamenti soci di cui all'art. 2467 c.c.

(Nel caso in esame, in ogni caso, la convenuta aveva omesso di allegare riferimenti concreti che avrebbero giustificato l'applicazione della norma invocata al tipo societario della società cooperativa).

*I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società cooperativa, in qualità di cessionaria del credito costituito dal risparmio sociale maturato dai propri soci nei confronti di un'altra società cooperativa convenuta.*

*In particolare, la società attrice chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società convenuta, beneficiaria della scissione parziale della società attrice, al pagamento in proprio favore del credito maturato dai soci a titolo di rimborso delle quote di risparmio sociale a seguito del loro recesso e poi ceduto all'attrice.*

*Secondo la tesi attorea, il suddetto credito avrebbe trovato il proprio fondamento, oltre che in una scrittura privata stipulata tra le due società cooperative e i rispettivi soci, nella scissione parziale della società attrice, con cui la stessa ha trasferito alla società beneficiaria convenuta tutte le sue passività, ad eccezione dei debiti della scissa nei confronti dei propri soci per il rimborso del risparmio sociale (non contemplati nel progetto di scissione).*

*La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, tra l'altro, (i) di dichiarare l'inesistenza del credito ceduto costituito dal risparmio sociale, in quanto derivante da provviste conseguite dai soci illecitamente; (ii) di accertare la postergazione del rimborso del risparmio sociale rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 c.c; in subordine (iii) di accertare l'estinzione del credito per confusione; in ogni caso, il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice.*

*Il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla società attrice, condannando la società convenuta al versamento del credito derivante dal risparmio sociale dei soci e al pagamento delle spese di lite.*

[Sent. 02.09.2022 n. 2196Download](#)

(Massime a cura di Valentina Castelli)

---

**Tribunale di Brescia,  
ordinanza del 15 luglio 2022  
– s.a.s., revoca  
dell'amministratore per  
giusta causa**

[Ord. 15.7.2022Download](#)

---

# **Tribunale di Brescia, sentenza del 7 maggio 2022, n. 1239 – società cooperativa, invalidità delle deliberazioni sociali, esclusione del socio, opposizione del socio escluso**

L'irregolarità delle comunicazioni relative all'esclusione del socio da una società cooperativa non configura un vizio insanabile del procedimento di contestazione e successiva deliberazione, laddove esista uno stretto collegamento tra la persona del socio e il luogo di notificazione delle comunicazioni, per quanto diverso dall'indirizzo annotato sul libro soci. Tale irregolarità avrebbe potuto, piuttosto, legittimare il socio a una tardiva allegazione delle proprie giustificazioni.

In materia di esclusione del socio "volontario" appare difficile distinguere la fattispecie del socio "volontario" che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, legittimante l'esclusione, da quella del socio "volontario" che abbia cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa, determinante la decadenza. Invero, una volta qualificato il socio "volontario" come colui che presta a favore della cooperativa la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, non sembra assumere concreta pregnanza che tale attività coincida con lo stesso servizio offerto all'esterno dalla cooperativa, con altra attività "solidaristica" o con un'attività di carattere amministrativo o professionale resa gratuitamente

dal socio e, comunque, idonea a consentire alla cooperativa di poter operare in vista del raggiungimento dei suoi scopi sociali (in quanto tale, anch'essa definibile come "volontariato"). In ogni caso, per poter rimanere nella compagine sociale della cooperativa occorre mantenere con la stessa un rapporto inquadrabile nelle tipologie sopra descritte. In caso contrario, il socio è soggetto ad esclusione o dichiarazione di decadenza.

*I principi sono stati espressi nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'opposizione della delibera del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale onlus di esclusione del socio dalla medesima ai sensi della quale lo stesso ha richiesto di accertare la nullità e/o l'annullamento della relativa comunicazione relativa alla delibera in quanto non preceduta da lettera di contestazione dell'addebito, priva dell'indicazione specifica dei fatti posti alla base dell'esclusione e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto giuridico diverso dall'attore. Con riferimento al merito del provvedimento opposto, il socio ha, inter alia, contestato che la presa d'atto che il socio cessato di prestare la propria opera di amministratore a favore della cooperativa rientrasse in una ipotesi delle ipotesi di esclusione tassativamente previste dallo statuto potendo al più essere inquadrata in un'ipotesi di decadenza, la quale, tuttavia, non era stata invocata nella delibera di esclusione.*

*Si costituiva in giudizio la società cooperativa sociale onlus negando la fondatezza delle allegazioni e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.*

*Il Tribunale rilevato che l'irregolarità delle comunicazioni relative all'esclusione del socio poteva legittimare l'attore a una tardiva allegazione delle proprie giustificazioni, facoltà che egli aveva, nondimeno, mancato di esercitare, avendo promosso tempestiva opposizione senza negare l'addebito contestatogli e senza addurre valida giustificazione allo*

*stesso e, rilevato che, non emergeva alcun sostanziale interesse dell'attore a pretendere una qualificazione della propria situazione in termini di decadenza piuttosto che di esclusione, ha dichiarato la correttezza e legittimità del provvedimento di esclusione oggetto di opposizione e, pertanto, ha rigettato le domande attoree.*

[Sent. 07.05.2022 n. 1239Download](#)

(Massime a cura di Simona Becchetti)

---

## **Sentenza dell'11 aprile 2022, n. 888 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto**

È da

escludersi che la mera intervenuta ammissione del creditore al passivo del

fallimento possa comportare, per effetto del preteso giudicato fallimentare, una

preclusione all'esame delle domande coltivate dalla curatela.

Infatti, l'ammissione

del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento:

il giudicato ha natura strettamente endofallimentare, dal momento che esso, ai

sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o

di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (conf. Cass.

27709/2020).

La

dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – intervenuta quando il decreto ingiuntivo non era ancora definitivo – comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dal creditore, essendo questi tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, ai sensi degli artt. 92 e ss. l.fall., in concorso con gli altri creditori (conf., fra le altre, Cass. 6195/2020). Trattasi, inoltre, di improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.

*Nel*

*caso di specie, la dichiarazione di fallimento del debitore interveniva in pendenza di procedimento monitorio azionato a suo carico (ed in relazione al quale il debitore aveva altresì presentato domanda di opposizione al decreto ingiuntivo). Da ciò consegue che: i) l'esame delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposte dal debitore, poi fallito, non risulta precluso dal giudicato endofallimentare; ii) il credito vantato nei suoi confronti deve essere insinuato al passivo del fallimento; iii) il decreto ingiuntivo (non ancora definitivo) è revocato e la domanda azionata in via monitoria per far valere detto credito è dichiarata improcedibile.*

[Sent. 11.04.2022 n. 888Download](#)

(Massime a cura di Chiara Alessio)

---

# **Sentenza dell'8 aprile 2022, n. 860 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani**

Nelle

società di capitali, l'interesse del socio al potenziamento e alla

conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente

con strumenti interni (*i.e.*, la partecipazione alla vita sociale, l'impugnazione

delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro

gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono

legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La

validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità

dell'oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente

dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l'applicazione

dell'art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di

legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf.

Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra

i presupposti costitutivi dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.,

il legislatore prevede l'inerzia del debitore rispetto all'esercizio delle sue

pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione del creditore

all'esercizio in via surrogatoria dell'altrui diritto – viene meno solo nel

momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e sufficienti a far

ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del

rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità con cui il

debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica

nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle

manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti riconosciuti

dall'ordinamento.

*Nel*

*caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di socia e, ex art. 2900 c.c., di creditore della parte*

*convenuta, al fine di ottenere, in via gradata: i) l'accertamento della*

*nullità ovvero l'annullamento di un*

*lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti;*

*ii) l'annullamento dei successivi accordi, in*

*quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto in ogni caso non*

*idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che fosse annullabile)  
a causa dell'omessa menzione, richiesta ex art. 1444 c.c.,  
delle cause  
di annullabilità.*

[Sent. 08.04.2022 n. 860Download](#)  
(Massime a cura di Chiara Alessio)

---

## **Sentenza del 5 aprile 2022, n. 812 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani**

In tema di responsabilità degli amministratori, il contenuto e la natura della transazione di fine mandato, sottoscritta tra società e amministratore delegato, non precludono la possibilità di contestare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'amministratore per presunti atti di *mala gestio* compiuti in corso di rapporto, salvo che la società non vi abbia espressamente rinunciato in sede di accordo transattivo. In ogni caso, la società che agisce per il risarcimento dei danni è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del danno, del suo

ammontare e della sussistenza di un nesso eziologico con il comportamento inadempiente o illecito dell'amministratore, non essendo l'antigiuridicità della condotta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

Tale principio trova applicazione sia nel caso di transazione novativa, in cui l'accordo si pone come nuova ed unica fonte di disciplina del rapporto preesistente, sia nel caso di transazione c.d. "semplice" o "conservativa", con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza costituirne uno nuovo.

Da ciò consegue altresì che, in caso di successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione, questi potranno essere fatti valere solo mediante l'impugnazione dell'accordo transattivo per errore, il quale rileverà in questo caso in quanto inerente al presupposto della transazione e non, invece, alle reciproche concessioni.

*Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti dell'amministratore delegato, per presunte condotte di mala gestio al medesimo imputabili, non fosse preclusa dall'intervento di una transazione novativa di fine rapporto tra i suddetti soggetti, in quanto la società*

*non vi aveva rinunciato espressamente nel patto transattivo. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda in conseguente del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a carico della società, la quale ometteva di dare prova sia del danno sia del nesso causale tra questo e la condotta tenuta dall'amministratore. Al contrario, avendo l'amministratore dichiarato, in sede di transazione, di voler rinunciare ad ogni altra pretesa nei confronti della società, risultava a lui preclusa la possibilità di porre in contestazione l'esistenza di un suo credito per compensi ed indennizzo.*

[Sent. 05.04.2022 n. 812Download](#)

(Massime a cura di Chiara Alessio)

---

**Tribunale di Brescia,  
sentenza del 29 marzo 2022,  
n. 756 – s.r.l., diritto di  
recesso, clausola di  
gradimento, clausola di  
prelazione impropria, limiti**

# al trasferimento mortis causa

Qualora lo statuto di una s.r.l. contenga una clausola di gradimento non mero – tale da intendersi anche quella che subordina il trasferimento (*inter vivos*) di partecipazioni al preventivo gradimento dell'acquirente da parte del consiglio di amministrazione e di tutti gli altri soci, prevedendo però un chiaro limite soggettivo – il diritto di recesso non è riconosciuto per il solo fatto dell'esistenza di siffatta clausola, poiché ciò finirebbe per introdurre surrettiziamente una vera e propria facoltà di recesso *ad nutum*, in difetto di una chiara previsione statutaria in tal senso. Al contrario, alla luce di quanto disposto dall'art. 2469 c.c., in tale ipotesi il diritto di *exit* è accordato al socio solo in conseguenza del diniego ricevuto al fine di consentirgli di non rimanere prigioniero della società (cfr. Corte d'Appello Venezia n. 2158/2021).

Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riguardo alle clausole di prelazione "a prezzo amministrato" che impongono al socio, qualora questi voglia cedere la propria partecipazione, di offrirla preventivamente e a parità di condizioni agli altri soci, cui viene altresì riconosciuto il diritto di sottoporre la determinazione del prezzo da corrispondere all'offerente a un arbitratore, nonché alle clausole di gradimento nei trasferimenti *mortis causa*, quando le medesime prevedono che – eccezion fatta per il trasferimento al successore o ai successori in linea retta del socio defunto – la partecipazione possa essere ceduta solo a soggetti graditi all'organo amministrativo della società. In entrambi i casi, non vi è diritto di recesso per la mera esistenza di un limite alla circolazione della partecipazione, qualora esso risulti in concreto inidoneo, in forza della sua effettiva applicazione, a determinare la definitiva compressione del diritto al trasferimento della partecipazione.

*I principi sono stati espressi nell'ambito di un giudizio volto a dirimere una controversia sorta tra un socio di minoranza e una società a responsabilità limitata relativamente alla sussistenza del diritto di recesso dalla società in capo al primo. Nel caso di specie, infatti, la parte attrice aveva esercitato dapprima recesso parziale e poi, senza rinuncia esplicita al primo recesso, recesso per l'intera partecipazione. La società resistente adduceva, inter alia, l'insussistenza del diritto di recesso: i) nel difetto di una clausola statutaria "di mero gradimento"; ii) in ragione della clausola statutaria di prelazione impropria o "a prezzo amministrato"; iii) per la sola presenza di una clausola statutaria limitativa delle ipotesi di trasferimento mortis causa. Il Collegio ha statuito che non spettava alla parte attrice diritto di recesso, non avendo, tra l'altro, la medesima mai manifestato la propria intenzione di alienare a terzi (in tutto o in parte) la propria quota. Sono risultate perciò assorbite le ulteriori questioni relative alla ammissibilità di un recesso parziale, condizionato o esercitato dal solo nudo proprietario.*

[Sent. 29.03.2022 n. 756Download](#)

(Massime a cura di Chiara Alessio)

---

**Tribunale di Brescia,  
ordinanza del 23 marzo 2022 –  
s.n.c., diritto del socio  
amministratore di accesso ai**

# documenti societari e alla sede sociale

[Ord. 23.3.2022Download](#)